

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

**Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 maggio 2007 —
Henkel / UAMI — SERCA (COR)**

(Causa T-342/05)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COR — Marchio nazionale figurativo anteriore comprensivo dell'elemento denominativo "dor" in caratteri gotici — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 52-54)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 luglio 2005 (procedimento R 556/2003-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Henkel KGaA e la Serra Y Roca, SA (SERCA).

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:	Serra Y Roca, SA (SERCA)
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo COR per prodotti della classe 3 — domanda n. 1284470
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Henkel KGaA
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio nazionale figurativo «dor» per prodotti delle classi 3, 5 e 21
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione per i prodotti della classe 3
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 6 giugno 2007 —
Grecia / Commissione**

(Causa T-232/04)

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Schedario viticolo comunitario — Decisione che ordina il rimborso dell'importo versato a titolo di anticipo»

1. *Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG (Art. 10 CE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 8, n. 1, e 9, e n. 2392/86, artt. 1 e 9, n. 4) (v. punti 41-49)*